

Incontro periodico con gli Ordini Professionali del 24 settembre 2024

- Sintesi delle indicazioni operative condivise -

❖ **Illustrazione dei messaggi Hermes INPS di recente emanazione.**

Gli Uffici procedono all'illustrazione delle novità introdotte da recenti Messaggi e Circolari INPS:

- **Calcolo delle sanzioni** (Circolare INPS n. 89/2024, in allegato)

La Legge n. 56/2024 di conversione del DL n. 19/2024, con l'intento di rafforzare l'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo, prevede alcune misure premiali per l'adempimento spontaneo delle contestazioni a decorrere dal 1° settembre 2024.

Nel riformare, pertanto, le sanzioni civili di cui all'art. 116 della legge n. 388/2000, si prevede quanto segue:

- In caso di omissione contributiva, se il contribuente paga in un'unica soluzione entro 120 gg dalla scadenza di legge, prima della contestazione o richiesta da parte dell'Istituto, viene esclusa l'applicazione della sanzione della maggiorazione pari a 5,5 punti (si pagherà in questo caso solo il TUR);
- in caso di regolarizzazione spontanea presentata entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi (prima della contestazione o richiesta da parte dell'Istituto) o quando la situazione debitoria è rilevata d'ufficio o a seguito di ispezione, si prevede una riduzione delle sanzioni per omissione o evasione al 50% se il pagamento dei contributi avviene in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione (morosità pura);

→ in caso di regolarizzazione spontanea presentata entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi (prima della contestazione o richiesta da parte dell'Istituto) versata in un'unica soluzione entro 90 gg dalla denuncia, il tasso è pari al TUR maggiorato di 7,5 punti.

- **Aggiornamento "oggetti" del Fascicolo elettronico del contribuente**
Con messaggio Hermes n. 3023/2024 sono stati ampliati e riorganizzati alcuni oggetti dei Cassetti del Fascicolo elettronico, come segue:

Nuovi oggetti	Attività da ricondurre ai nuovi oggetti
Verifica prestazioni a conguaglio	Controlli sulle prestazioni a conguaglio (tra le altre ANF, MAL, MAT, L.104 e TFR) - procedura TUTOR CP
Verifica agevolazioni contributive	Controlli sulle agevolazioni contributive (5N, 5Q, 6Y, GAGI, SUPER GAGI e Occupazione Giovani, Esonero giovani L.205 / Under 36, Decontribuzione SUD, Apprendistato, Esonero donne) - Procedura UNI.C.A.
Verifica in materia di CIG	Recupero contributo addizionale (procedura RACE), recupero contribuzione virtuale in edilizia (PEGASO e residuo GIASONE), altre attività in materia di integrazioni salariali
Attività vigilanza documentale	Controlli sul massimale contributivo L.335/1995, ticket di licenziamento M400, comunicazioni generiche / non codificate, altre attività – procedura UNI.C.A.
Confronto UNIEMENS UNILAV	Attività di compliance (in fase di avvio) - Invio di lettere di invito a regolarizzare ex art. 30, commi 5-7 del dl 19/2024

Il Tavolo prosegue con la disamina di quesiti proposti dai rappresentanti degli Ordini professionali.

❖ **Codifica lavoratori intermittenti nei pubblici esercizi**

Il messaggio Hermes n. 2382/2024, che richiama la Circolare INPS n. 51/2006, individua il nuovo codice Uniemens "IA" per identificare i lavoratori intermittenti nel settore pubblici esercizi; si precisa al riguardo che tale codice è di immediata applicazione.

❖ **Variazione del legale rappresentante nelle deleghe master**

In caso di variazione del legale rappresentante di un'azienda, non avviene in automatico la cancellazione/sostituzione del precedente nominativo; si tratta di procedure centralizzate che non consentono l'intervento manuale dei funzionari INPS.

Conseguentemente, si chiede la collaborazione dei consulenti aziendali ai fini della cancellazione delle cariche non più attive.

❖ **Certificazioni di malattia rilasciate dagli ospedali**

Il trattamento di malattia segue l'indicazione della relativa certificazione medica:

- *Inizio*: conteggio dei tre giorni di carenza e calcolo della retribuzione di riferimento relativa al mese precedente la data di inizio evento.
- *Continuazione*: un evento in continuità con il precedente
- *Ricaduta*: un evento preceduto da un periodo di attività o di ferie, ma ricollegato all'ultimo evento liquidato, per stessa patologia, intervenuto entro 30 giorni dalla fine del precedente certificato.

In caso di errore nell'emissione del certificato, ossia se sullo stesso sia indicato un *inizio*, ma trattasi in verità di *continuazione*, è necessaria la correzione del certificato o una dichiarazione del medico da inoltrare all'Istituto ed alle parti (lavoratore e datore di lavoro).

Nei casi di malattia successiva e conseguente ad un ricovero ospedaliero, risulta che gli ospedali talvolta non indichino sul certificato post dimissione una *continuazione*, ma un nuovo *inizio*, con l'effetto, per l'azienda, della liquidazione di una doppia carenza a fronte di un unico evento.

A tal proposito, si precisa che la convalescenza post-ricovero, proprio perché convalescenza e dunque periodo prescritto sanitarmente per consentire il recupero psico-fisico del paziente nel post-ricovero, fa corpo unico con il ricovero, è parte, cioè, dello stesso evento di malattia.

Il medico certificatore ospedaliero dovrà dunque sempre rilasciare come *continuazione* il certificato di malattia post-ricovero. Qualora non sia stata indicata *continuazione* ma *inizio*, la correzione deve essere richiesta direttamente al medico certificatore dal Datore di lavoro o dal lavoratore, che dovrà rilasciare apposita dichiarazione firmata, su carta bianca intestata, da inoltrarsi all'INPS e, in copia, al Datore di lavoro.

Al fine di arginare il fenomeno, sarà cura del Centro Medico Legale INPS predisporre una comunicazione volta ai medici certificatori (ospedalieri, di PS, di

continuità assistenziale, dei poliambulatori del SSN), tramite l'Ordine dei Medici e le Direzioni Sanitarie ASL per precisare quanto sopra.

In accordo con i partecipanti, il prossimo Tavolo tecnico si terrà in presenza presso la Direzione provinciale INPS di Ferrara **giovedì 14 novembre, alle ore 14.30.**

Come di consueto, eventuali quesiti e/o spunti di interesse potranno essere segnalati, con congruo anticipo, alla casella direzione.ferrara@inps.it.

Ferrara, 24 settembre 2024